

**ALLEGATO B alla Dgr n. 2367 del 16 dicembre 2013**

pag. 1/2

**ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO***(art. 20 della L.R. 07.09.1982, n. 44)*

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_ (Codice fiscale \_\_\_\_\_)  
nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_  
legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_ con sede a  
\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_  
(Partita Iva \_\_\_\_\_)  
titolare dell'autorizzazione della cava di \_\_\_\_\_, denominata  
"\_\_\_\_\_" ubicata in Comune di \_\_\_\_\_  
autorizzata con D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**PREMESSO**

- che la legge regionale 7 settembre 1982, n.44, stabilisce all'art. 20 che fra il richiedente l'autorizzazione di attività di cava ed il Comune interessato deve essere stipulata una convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune, a titolo di contributo per le spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale;
- che con D.G.R. n. 2734 del 29 luglio 1997 sono stati definiti i contenuti di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 elidendo ogni elemento di controversia in merito ai citati contenuti;
- che con D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati autorizzati alla Ditta \_\_\_\_\_ i lavori di coltivazione della cava di \_\_\_\_\_, denominata "\_\_\_\_\_", ubicata in Comune di \_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_;
- che la D.G.R. di autorizzazione prevede il termine entro il quale deve essere stipulata la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 tra la Ditta ed il Comune; che tale termine è trascorso e la Ditta titolare dell'autorizzazione ha conseguentemente l'obbligo della stipula dell'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della citata convenzione;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

e considerato parte integrante del presente atto, il sottoscritto \_\_\_\_\_ in  
qualità di rappresentante della Ditta come in premessa identificata

## ASSUME

con la presente scrittura privata formale ed irrevocabile impegno ad osservare le condizioni già stabilite dalla convenzione tipo approvata con D.G.R n. 2734 del 29 luglio 1997 così come trasferite nel presente atto unilaterale redatto in conformità allo schema allegato alla D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di autorizzazione della cava denominata “ \_\_\_\_\_ ” e precisamente:

- Art. 1 - Oggetto del presente atto unilaterale d’obbligo è la cava di \_\_\_\_\_ denominata “ \_\_\_\_\_ ”.
- Art. 2 - La Ditta comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno il volume di materiale estratto nell'anno trascorso e verserà nello stesso termine al Comune il contributo dovuto nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
- Art. 3 - A specifica richiesta del Comune, la Ditta, previa predisposizione in contraddittorio dello stato di consistenza, installerà nella cava dei punti fissi di riferimento onde consentire in qualsiasi momento al Comune stesso il controllo del materiale estratto.
- Art. 4 - In base agli elementi acquisiti in sede di controllo, da effettuarsi in contraddittorio con la Ditta, il Comune determinerà l'eventuale maggior contributo dovuto e ne darà notizia alla Ditta con raccomandata A.R. . Entro 30 gg. dal ricevimento della notizia la Ditta verserà al Comune il maggior contributo dovuto.
- Art. 5 - In caso di mancato versamento delle somme dovute dalla Ditta al Comune in esecuzione del presente atto unilaterale sostitutivo della convenzione trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 20 della L.R. 44/1982.
- Art. 6 - Le somme versate in esecuzione del presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della convenzione saranno utilizzate dal Comune per gli scopi stabiliti dall’art. 20 della L.R. 44/1982.
- Art. 7 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della convenzione sono a totale carico della Ditta titolare dell’autorizzazione di cava.
- Art. 8 - Il presente atto unilaterale d’obbligo esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione regionale e fino alla stipula di eventuale successiva convenzione o atto unilaterale d’obbligo, e comunque fino al provvedimento che dichiara estinta la cava ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/82.
- Art. 9 - Il presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della convenzione mantiene la propria efficacia anche nel caso di ampliamento, approfondimento o variazione della superficie della cava medesima, assumendo la Ditta automaticamente l’obbligo di corrispondere al Comune un contributo adeguato alla differenza di materiale prodotto, consentito con la nuova autorizzazione.

Firmato

\* N.B.: Trattandosi di atto privato la firma dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti norme e l’atto dovrà essere successivamente registrato.